



Staff 50-18-91

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale 18 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile
Staff 91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione
tecnico-amm.va dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

- in caso di documento emanato in formato CARTACEO -
questo spazio viene utilizzato per l'apposizione dell'etichetta di protocollo
- in caso di documento emanato in formato DIGITALE -
il numero di registrazione di protocollo, se non è presente nei margini di questo foglio, può essere
rilevato:
(per i destinatari che non appartengono all'Amministrazione regionale) nel testo della pec ricevuta
(per i destinatari che appartengono all'Amministrazione regionale)
nel protocollo web, da cui il presente documento può essere scaricato, nonché - se è stato ricevuto in
una casella email o pec, - nel testo della pec ricevuta

Alle Unità Operative Dirigenziali del
Genio Civile, presidio di
protezione civile:

- (501803) Avellino
- (501804) Benevento
- (501805) Caserta
- (501806) Napoli
- (501807) Salerno
- (501808) Ariano Irpino

p.c. alla Direzione Generale

agli Ordini e Collegi Prof.li Tecnici
presenti sul territorio regionale
*(in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione
ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013 - come comunicato
con Circolare n°2 prot.99103 del 22/02/2022)*

e alla Redazione del sito web istituzionale
*(per la pubblicazione ai sensi dell'art.12, co.1,
del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.)*
redazione.portale@regione.campania.it

Circolare n° 03 - Art.4-bis della L.R. 9/1983 e D.G.R. n.356/2022.

**TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO E RINUNCIA di attività e funzioni in materia
di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni - ANNO 2022.**

Con deliberazione della Giunta regionale n. 356 del 7 luglio 2022, pubblicata sul B.U.R.C. n.60 dell'11 luglio, è stato disposto (ai sensi dell'art.4-bis della L.R. 9/1983 e ss.mm.ii.) il trasferimento o l'ampliamento di attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, in favore dei Comuni le cui istanze, presentate nel corrente anno, sono risultate accoglibili a seguito di specifica istruttoria svolta dagli Uffici del Genio Civile, nonché il "rientro", nella competenza di questi ultimi, di attività e funzioni già svolte da Comuni ma, per le quali, gli stessi hanno presentato specifica rinuncia.

La proposta di deliberazione elaborata da questo Ufficio di Staff ha, tra l'altro, inteso porre rimedio ad alcuni problemi verificatisi nel passato, quando alcuni Comuni destinatari dei trasferimenti hanno ritardato l'effettivo avvio delle attività, ad esempio in conseguenza della ritardata nomina delle commissioni sismiche comunali, oppure per dissidi sopraggiunti tra Comuni che hanno presentato istanza per lo svolgimento delle funzioni in forma associata; con la conseguenza che l'avvio delle attività, verificatosi talvolta con molto ritardo, ha determinato disservizi per i cittadini e possibili pericoli per la pubblica o privata incolumità, riconducibili alla formazione del silenzio-assenso (ex art.94, comma 2-bis, D.P.R.380/2001) sulle istanze di autorizzazioni sismiche che, se istruite, sarebbero state eventualmente riconosciute non assentibili.

La deliberazione n.356/2022, che ha approvato la proposta con delle modifiche, per evitare tali disservizi ha previsto quanto specificato al punto 5 del deliberato; in particolare, modificando le linee-guida già approvate¹ per l'attuazione dell'art.4-bis, ha stabilito che - affinché il trasferimento o l'ampliamento di funzioni sia efficace - occorre che:

¹ con D.G.R. 161 del 4/4/2012 (B.U.R.C. n. 23 del 13/04/12)

1. (nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC della D.G.R. 356 – cioè entro la data del 9 settembre 2022 – o nel maggior termine concesso dall'Ufficio del Genio Civile² in caso di richiesta motivata di proroga) **il Comune destinatario del trasferimento o dell'ampliamento (ovvero il Comune capofila, nel caso di associazione o unione di Comuni) invii all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio la comunicazione di aver effettuato tutti gli adempimenti necessari all'effettivo inizio dello svolgimento delle attività e delle funzioni**; in caso di Comuni in forma associata, occorrerà inviare anche le deliberazioni consiliari di approvazione, da parte di tutti i Comuni associati, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.267/2000, delle convenzioni per lo svolgimento congiunto delle predette attività e funzioni (*rif.: punto 5.1 del deliberato*);
2. **gli Uffici del Genio Civile competenti per territorio, che ricevono dette comunicazioni, effettuino verifiche su di esse³**; non essendo precisato alcunché dalla delibera (*si veda il punto 5.2 del deliberato*), si ritiene sufficiente che gli Uffici si limitino a verificare che:
 - a. analogamente alle istanze di trasferimento presentate ai sensi dell'art. 4-bis – le comunicazioni siano viste dal responsabile dell'Ufficio tecnico e sottoscritte dal legale rappresentante
 - b. (nel caso di Comuni in forma associata) siano presenti le deliberazioni consiliari di tutti i Comuni associati e che ciascuna di esse approvi effettivamente la convenzione;

considerato che il *punto 5.1 del deliberato* precisa che l'efficacia del trasferimento o dell'ampliamento assentito decorre dal terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui il Comune ha inviato la comunicazione di cui al punto 1, **sarebbe utile che la verifica dell'Ufficio del Genio Civile fosse condotta con la massima rapidità, per fare in modo che – in caso di verifica negativa – il Comune riceva la notizia dell'esito entro tale data** (diversamente, si potrebbe verificare che il Comune dia inizio allo svolgimento delle funzioni a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla data di invio della comunicazione e che, solo in seguito, riceva la comunicazione della verifica negativa del Genio Civile che conferma, invece, che l'efficacia del trasferimento delle funzioni non si è prodotta); in ogni caso, è necessario che gli esiti delle verifiche siano sempre comunicati anche a questo Ufficio di Staff, che cura il censimento dei Comuni destinatari dei trasferimenti ex art.4-bis.

Dalla lettura della deliberazione si evince inoltre, sempre facendo riferimento al trasferimento o ampliamento di funzioni, che:

3. laddove sia inutilmente decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC della D.G.R. 356 – cioè la data del 9 settembre 2022 – o il maggior termine eventualmente concesso dall'Ufficio del Genio Civile, **il trasferimento o l'ampliamento richiesto non acquista efficacia e il Comune avrà modo di ottenerlo solo a partire dal prossimo anno, presentando altra specifica richiesta** (*rif.: punto 5.1 del deliberato*); **al decorrere di tale termine, sarà pertanto necessario che l'Ufficio del Genio Civile invii al Comune il provvedimento conclusivo con il quale comunicherà che il trasferimento o l'ampliamento delle funzioni non ha avuto luogo**, dandone opportuna notizia anche a questo Ufficio di Staff;
4. **finché l'Ufficio del Genio Civile non si è espresso in ordine alla verifica di cui al punto 2, esso conserva le competenze in parola** (*rif.: punto 5.2 del deliberato*).

Infine, per quanto riguarda le rinunce ai trasferimenti, *al punto 5.3 del deliberato* è chiarito che dette rinunce decorrono, senza la necessità di alcuna ulteriore verifica, dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione, ovvero dal giorno 26 luglio 2022; pertanto, i Comuni restano nella piena titolarità delle funzioni e dovranno, conseguentemente, dare esito ai procedimenti e completare le attività conseguenti alle istanze che avranno ricevuto fino a tale data.

Il Dirigente
Ing. Sergio Caiazzo

² considerato che gli Uffici del Genio Civile sono chiamati a svolgere le attività di cui al punto 2, si ritiene che possano utilmente valutare anche il ricorrere delle condizioni per la concessione di eventuali proroghe

³ il testo della proposta di deliberazione non prevedeva, invece, alcuna attività di verifica